



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 27 maggio 2014
(OR. en)**

10036/14

**Fascicolo interistituzionale:
2014/0139 (NLE)**

**ENV 459
PECHE 262**

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: DECISIONE DEL CONSIGLIO che autorizza la Commissione a presentare a nome dell'Unione, in occasione dell'undicesima riunione della conferenza delle parti, una proposta di emendamenti degli allegati della convenzione sulla conservazione delle specie migratrici della fauna selvatica

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del

**che autorizza la Commissione a presentare a nome dell'Unione,
in occasione dell'undicesima riunione della conferenza delle parti,
una proposta di emendamenti degli allegati della convenzione
sulla conservazione delle specie migratrici della fauna selvatica**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 192, paragrafo 1, in
combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) A norma della decisione 82/461/CEE del Consiglio¹, l'Unione è parte contraente della convenzione sulla conservazione delle specie migratrici della fauna selvatica² ("convenzione") e, in quanto tale, può avanzare proposte di emendamento degli allegati della convenzione in cui sono elencate le specie da salvaguardare.
- (2) La conferenza delle parti è l'organo decisionale della convenzione. Tra le sue competenze rientrano la valutazione dello stato di conservazione delle specie migratrici e la modifica degli allegati I e II della convenzione.
- (3) Si ritiene che l'inclusione delle specie *Coracias garrulus* e della sottopopolazione mediterranea della specie *Ziphius cavirostris* nell'allegato I sarebbe scientificamente fondata, conforme alla normativa dell'Unione e al suo impegno nella cooperazione internazionale per la protezione della biodiversità.

¹ Decisione 82/461/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1982, relativa alla conclusione della convenzione sulla conservazione delle specie migratrici della fauna selvatica (GU L 210 del 19.7.1982, pag. 10).

² GU L 210 del 19.7.1982, pag. 11.

- (4) Si ritiene che l'inclusione delle specie *Alopias superciliosus*, *Alopias vulpinus* e *Alopias pelagicus* nell'allegato II sarebbe scientificamente fondata, conforme alla normativa dell'Unione e al suo impegno nella cooperazione internazionale per la protezione della biodiversità.
- (5) L'undicesima riunione della conferenza delle parti si svolgerà a Quito (Ecuador) dal 4 al 9 novembre 2014.
- (6) In vista di tale riunione è opportuno che l'Unione proponga un emendamento dell'allegato I al fine di includervi la specie *Coracias garrulus* e la sottopopolazione mediterranea della specie *Ziphius cavirostris* e un emendamento dell'allegato II al fine di includervi le specie *Alopias superciliosus*, *Alopias vulpinus* e *Alopias pelagicus*. La Commissione deve comunicare la proposta al segretariato della convenzione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. In vista dell'undicesima riunione della conferenza delle parti della convenzione sulla conservazione delle specie migratrici della fauna selvatica ("convenzione"), la Commissione è autorizzata a proporre a nome dell'Unione, in relazione a materie che rientrano tra le competenze dell'Unione e per le quali l'Unione ha adottato norme, un emendamento dell'allegato I della convenzione al fine di includervi la specie *Coracias garrulus* e la sottopopolazione mediterranea della specie *Ziphius cavirostris* e un emendamento dell'allegato II della convenzione al fine di includervi le specie *Alopias superciliosus*, *Alopias vulpinus* e *Alopias pelagicus*.
2. La Commissione comunica tale proposta al segretariato della convenzione.

Articolo 2

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a , il

Per il Consiglio

Il presidente
